

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

SECONDA SEZIONE

Registro Decis.:

Registro Generale: 3473/2001

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente

LUIGI COSTANTINI Cons. , relatore

PASQUALE MASTRANTUONO Ref.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 3473/2001 proposto da:

CONSCOOP – Consorzio fra Coop. di Produz. e Lavoro di Forlì Soc. Coop. a r.l.

DIBATTISTA ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.

rappresentati e difesi da:

DOCIMO RENATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA IMPERATORE ADRIANO, 58/C

presso

MELICA ALBERTO

contro

COMUNE DI RACALE

rappresentato e difeso da:

NICOLARDI PIETRO

con domicilio eletto in LECCE

PIAZZA MAZZINI 72

presso la sua sede

e con l'intervento ad opponendum di

A.T.I. PIETRO DE PASCALIS S.R.L.

rappresentato e difeso da:

QUINTO PIETRO

con domicilio eletto in LECCE

VIA GARIBALDI 43

presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del provvedimento di esclusione dalla licitazione privata indetta dal Comune di Racale in data 26 luglio 2000 ai sensi dell'art. 37 quater della Legge 109/94 per l'affidamento dell'appalto in concessione per la progettazione realizzazione gestione di opere di fognatura nera e rete idrica nel territorio comunale adottata dalla Commissione preposta alla gara nella riunione tenutasi in data sette settembre 2001 e confermata nella riunione tenutasi in data ventiquattro settembre 2001;

- dei verbali delle riunioni della Commissione e segnatamente del sette e ventiquattro settembre 2001;
- del provvedimento definitivo di aggiudicazione, ove intervenuto;
- del bando di gara e della lettera di invito;
- di ogni atto precedente, concomitante e/o successivo.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

A.T.I. PIETRO DE PASCALIS S.R.L.

COMUNE DI RACALE

Udito nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2001 il relatore Cons. LUIGI COSTANTINI e uditi altresì per le parti gli avv.ti Docimo, Nicolardi e Quinto;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Violazione del bando e della lettera di invito con eccesso di potere per contraddittorietà e per inosservanza dell'autodisciplina;
- Eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto e di sviamento;
- Illogicità incoerenza ed arbitrio.

Considerato che il bando di gara inequivocabilmente stabilisce che l'avvenuta costituzione dell'Associazione dovrà essere provata, pena l'esclusione, da idonea documentazione da inserire nella busta grande unitamente agli altri documenti;

Che la CONSCOOP ha inteso partecipare alla gara come ATI assoggettandosi alle prescrizioni del bando, nella specie violate laddove la costituzione dell'ATI risulta imposta sin dal momento della presentazione dell'offerta;

Che nessun equivoco è stato determinato dall'Amministrazione Comunale, che accogliendo la domanda ha invitato la CONSCOOP come ATI costituenda, fermo restando che la costituzione doveva precedere l'offerta.

Che il ricorso, nella parte in cui è diretto contro le previsioni del bando, risulta proposto oltre i termini decadenziali previsti dalla norma.

Ritenuto l'affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce dichiara il ricorso indicato in epigrafe:

- irricevibile nella parte in cui la CONSCOOP impugna le clausole del bando;
- inammissibile nella restante parte.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2001

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Luigi Costantini - Estensore

N.R.G. «RegGen»